



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**VISTO** l'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, che assegna al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana apposita direttiva per dare attuazione ad un sistema di riduzione di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia;

**VISTO**, altresì, l'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, prevede a regime le misure previste dalla disposizione normativa predetta;

**VISTO** il decreto ministeriale 18 marzo 2005, n. 4405 di recepimento della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio nella Comunità e la decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici;

**VISTI** i decreti legislativi 25 gennaio 2010, n. 7 e 4 marzo 2014, n. 43, di attuazione, rispettivamente, delle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, relative alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

**VISTO** il decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" che prevede l'iscrizione di euro 8.541.587 per l'anno 2022 sul capitolo 1330, p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**VALUTATA**, pertanto, l'opportunità di destinare le citate risorse iscritte sul capitolo 1330, p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno 2022 alla riduzione dei costi sostenuti dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose per i pedaggi autostradali nell'anno 2021;

**RITENUTA** l'opportunità, pur considerata l'emergenza epidemiologica e la conseguente crisi economica, di proseguire la rimodulazione delle percentuali di riduzione, già avviata negli anni precedenti, al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli di più recente fabbricazione dotati di requisiti di maggiore sicurezza della circolazione e a minor impatto ambientale;

**VISTA** la direttiva n.13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro protempore, per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021;

**VISTA** la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili concernente gli "indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021", che integra e modifica la richiamata direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l'attività amministrativa

**CONSIDERATO** che con nota n. 4778 dell'8 marzo 2016 il Capo del Dipartimento ha confermato gli obiettivi strategici individuati nel protocollo d'intesa sottoscritto tra il Dipartimento stesso ed il Comitato Centrale per l'Albo il 27 dicembre 2010 ed i successivi atti aggiuntivi;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, le somme utilizzabili per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, stanziato sul competente capitolo 1330, p. g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ammontano, per l'anno 2022, a euro 8.541.587, fatte salve le ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione -ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337;

**RITENUTO** di destinare, per l'anno 2022, in coerenza con quanto effettuato negli anni precedenti, la somma di euro 2.500.000, a valere sulle risorse sopra individuate, agli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, fatta salva l'attribuzione della parte residua di tali fondi, eventualmente non utilizzata a tale scopo, alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali, pagati nell'anno 2021, dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose;

**ACQUISITO** il parere delle associazioni nazionali di rappresentanza del settore dell'autotrasporto, sentite in occasione della seduta del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi tenutasi l'8 aprile 2021;

**VISTA** la nota con la quale il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, nel trasmettere lo schema di Direttiva ha attestato che la presente direttiva può essere legittimamente adottata;

### **ADOTTA**

la seguente direttiva:

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di rendere strutturale l'attività di controllo svolta sul territorio, destina le risorse disponibili sul capitolo 1330, p.g. 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'annualità 2022, in misura pari a euro 2.500.000,00, ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, anche in attuazione degli obiettivi individuati dal Protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010 citato in premessa, ivi compresi studi promossi da organismi internazionali relativi al trasporto di merci su strada. I conseguenti adempimenti gestionali inerenti gli interventi citati sono definiti tra le Direzioni Generali competenti. E' fatta salva l'attribuzione della parte residua di tali fondi, eventualmente non utilizzata a tale scopo, alla copertura della riduzione dei



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

pedaggi autostradali, pagati nell'anno 2021 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose.

2. Il Comitato centrale utilizza per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali, pagati nell'anno 2021 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2021, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il medesimo anno finanziario e le ulteriori risorse a tale scopo destinate dal decreto interministeriale di ripartizione previsto dall'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La riduzione dei pedaggi per transiti effettuati nell'anno 2021 è differenziata per classi di veicoli industriali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, fermo restando il limite percentuale massimo di riduzione stabilito al 13 per cento.

4. La riduzione di cui al punto 3 si applica ai veicoli con classe ambientale di categoria euro IV e superiori, individuati nelle classi B, 3, 4 e 5, previste nei sistemi per la determinazione dei pedaggi delle società concessionarie di autostrade, sulla base delle percentuali di seguito indicate con riferimento al fatturato globale annuo ed alla classe euro del veicolo:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro V o superiore	5
	Euro IV	1
400.001-1.200.000	Euro V o superiore	7
	Euro IV	2
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore	9
	Euro IV	3
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore	11
	Euro IV	5
Oltre 5.000.000	Euro V o superiore	13
	Euro IV	6

5. La riduzione di cui al punto 3, calcolata con le modalità di cui al punto 4, è incrementata del 10 per cento alle imprese che risultino aver realizzato almeno il 10 per cento del fatturato per pedaggi per effetto di transiti effettuati nelle ore notturne, con ingresso in



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00 ovvero uscita prima delle ore 06.00. Tale incremento è applicato a quanto spettante alla singola impresa per la riduzione, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando il limite percentuale massimo di riduzione del 13 per cento.

6. Il Comitato centrale provvede alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.

7. Il Comitato centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione dei pedaggi autostradali anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

IL MINISTRO